



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

(Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza N. 32/2024 del 19/07/2024)

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo

VISTA l'Ordinanza n° 32/2024 del 19/07/2024 relativa alla disciplina delle attività balneari e diportistiche presso "Cala Spaghetti" e "Cala Polpi" nel Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo;

RITENUTA la necessità di integrare le disposizioni della citata Ordinanza;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire la navigazione e la sosta degli acquascooter all'interno dello specchio acqueo;

VISTI l'articolo 62 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento per la navigazione marittima

Art 1 (modificazioni all'Ordinanza n. 32/2024 del 19/07/2024)

1. Al comma 2 dell'art 1 dell'Ordinanza del 19/07/2024 della Capitaneria di Porto di Mazara sono eliminate le parole << "e degli acquascooter">>;
2. Al comma 2 dell'art 1 dell'Ordinanza del 19/07/2024 della Capitaneria di Porto di Mazara dopo le parole "ad essi applicabili" sono aggiunte le seguenti:
<<mentre per gli acquascooter vigono le specifiche disposizioni di cui al para. 5 che segue.>>
3. All'art 1 dell'Ordinanza del 19/07/2024 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è aggiunto il seguente comma:

<< 5. L'eventuale accesso nella predetta area di acquascooter deve avvenire con rotte per quanto possibili perpendicolari alla costa, ad una velocità non superiore a 3 nodi e comunque senza compiere evoluzioni tali da arrecare disagio alle altre unità in sosta ed ai bagnanti ivi presenti. In considerazione del fatto che gli stessi risultano privi di armamento utile per l'ancoraggio, è consentita la loro "sosta" esclusivamente attraverso cime di ritenuta con altri mezzi già ancorati in maniera tale da assicurarne la sicurezza rimanendo nell'esclusiva responsabilità dei proprietari gli eventuali danni subiti dai predetti mezzi. È, di contro, vietato l'ormeggio di qualunque altro mezzo nautico "a pacchetto" dovendosi, piuttosto, tutti ancorare filando a mare adeguata catenarie ed ancora/ancorotto.>>

Articolo 2 (Disposizioni finali e transitorie)

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, integra e modifica l'Ordinanza n° **32/2024 del 19/07/2024** di questa Capitaneria di Porto, di cui si riporta, in annesso, il testo coordinato.

È fatto obbligo osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che è pubblicata dalla data odierna all'albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ed inclusa alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo, nonché opportuna diffusione tramite gli organi d'informazione.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Raffaele GIARDINA

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)